



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/06153

Del: 11/08/2024

Esecutivo Da: 11/08/2024

Proponente: Direzione Ambiente - E.Q. Gestione del Verde Quartieri 3 e 4

OGGETTO:

"Accordo quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze – verde orizzontale – Quartiere 4" - Autorizzazione subappalto di una parte del servizio relativo al contratto attuativo n. 10 in favore di Az. Agr. F.Ili Buccelletti srl

IL RESPONSABILE E.Q. GESTIONE DEL VERDE QUARTIERI 3 E 4

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione n. 49 del 27 febbraio 2024 della Giunta Comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026";
- la Deliberazione n. 111 del 26.03.24, della Giunta Comunale avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.*";
- il Decreto del Sindaco n. 84 del 14.11.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale n. 699 del 10/02/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 dell' "Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze – verde orizzontale" della durata di 4 anni, suddiviso in 5 lotti funzionali (CIG: 909034452D, 90903699CD, 9090394E6D, **909042258B**, 9090453F1D) approvando gli elaborati tecnici e di gara, tra cui il bando e il

disciplinare;

- in data 16/02/2022 a cura della Direzione Ambiente è stata avviata la procedura aperta n. 002438/2022 per l'aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro, utilizzando il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, Piattaforma S.T.A.R.T.;
- con DD n. 2757 del 27/04/2022 si è provveduto all'ammissione dei concorrenti al **Lotto 4 Quartiere 4** e alla contestuale aggiudicazione dell'Accordo Quadro CIG 909042258B all' **RTI Costituendo tra Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl**, con sede legale in Milano via Calizzano 1, C.F. 08187140960, P.I. 08187140960 (mandataria) e **Casp Valle del Brasimone Soc. Coop.**, con sede legale in Castiglione dei Pepoli (BO) v. Lagora di Sotto 1, C.F. 00323190371, P.I. 00503231201 (mandante) - con un punteggio tecnico pari a 64,00, un punteggio economico pari a 16,76 ed un ribasso del 21,970% - per l'importo di euro 2.056.000,00, di cui euro 45.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%;
- con DD n. 3824/22 si è affidato al suddetto RTI aggiudicatario il contratto attuativo n. 1 CIG 9246688055 per l'importo totale di €. 201.490,53;
- con DD n. 8682/22 si è affidato il contratto attuativo n. 2 CIG 9477138DAC al suddetto RTI aggiudicatario per l'importo totale di € 149.978,22;
- con DD n. 868/23 si è affidato il contratto attuativo n. 3 CIG 96471800C9 al suddetto RTI aggiudicatario, per l'importo totale di €. 60.065,75 ;
- con DD n. 2906/23 al suddetto RTI aggiudicatario sono stati affidati il contratto attuativo n. 4 CIG 97540901B5 per l'importo totale di € 30.004,29, ed il contratto attuativo n. 5 CIG 9754314A8C per l'importo totale di € 110.203,14;
- con DD n. 5212/23 si è affidato il contratto attuativo n. 6 CIG derivato 9869948ABE al suddetto RTI aggiudicatario, per l'importo totale di €. 50.000,28 ;
- con DD n. 6415/23 al predetto operatore economico veniva affidato il contratto attuativo n. 7 per un importo pari a €. 219.999,44;
- con DD n. 785/24 al predetto operatore economico veniva affidato il contratto attuativo n. 8 per un importo pari a €. 242.999,60;
- con DD n. 1252/24 al predetto operatore economico veniva affidato il contratto attuativo n. 9 - CIG derivato A04F3ACE7C - per un importo pari a €. 60.005,05;
- con DD n. 5014/24 al predetto operatore economico veniva affidato il contratto attuativo n. 10 - CIG derivato A05D3EAB6B - per un importo pari a €. 294.879,59;
- il **CIG DERIVATO** per il presente contratto attuativo n. 10 è il seguente: **A05D3EAB6B**;

Visti:

- l'istanza acquisita al Protocollo Generale n. 243450/24 del 17.07.24, con cui il Consorzio Stabile A.L.P.I. SCARL, in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario dell' *"Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale -Quartiere 4"*, ha inoltrato richiesta di subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 10 all'operatore economico **Az.Agricola F.lli Buccelletti srl** con sede in Castiglione Fiorentino (AR) Loc. Santa Lucia, n. 149 C.F. e P.I. 0014012051 (**cod.ben.17211**) per un importo previsto pari ad € **80.000,00** comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € **348,00**;

- il contratto di subappalto, contenente le indicazioni previste dall'art. 3 L. 136/2010, la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e la specifica indicazione degli oneri per la sicurezza pari ad € 348,00;

Tenuto conto che l'appaltatore aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare le opere di cui trattasi;

Rilevato che:

- in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) del D.lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice Az. Agricola F.lli Buccelletti srl rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come da apposita clausola del contratto di subappalto da questa sottoscritto, oltre che da apposita dichiarazione conservata agli atti della Direzione scrivente;
- tale rinuncia è conforme alle disposizioni di cui al Comunicato del Presidente del 25.11.20 con cui ANAC ha fornito, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lett. a) del D.lgs 50/16 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;
- che, in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) del D.lgs. 50/16, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, come disposto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
- sarà cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- è onere del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al momento di ogni pagamento a favore dell'appaltatore e del subappaltatore, la verifica degli adempimenti descritti in narrativa, e di cui al punto precedente;
- l'attività di cui trattasi è disciplinata dal D.lgs. 50/2016 e che i pagamenti inerenti al presente subappalto verranno effettuati dall'aggiudicatario, previa presentazione di regolare fatturazione;

Dato atto:

- che è stato dichiarato da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dell'idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;
- che è stata acquisita, ai sensi dell'art. 105 comma 18 D.lgs. 50/2016, apposita dichiarazione dell'appaltatore circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa subappaltatrice;

Preso atto che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antimafia ed all' "Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16.07.19 e sottoscritta in data 10.10.19 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze ed alla Prefettura di Firenze, non emergono cause ostative all'autorizzazione del subappalto in oggetto essendo l'importo del subappalto inferiore ad € 150.000,00;

Considerato che il RUP ed il DEC nella Verifica Tecnica del 08/08/2024 allegata parte integrante, hanno accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 D.lgs. 50/16, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/16 e s.m.i., dal D.lgs. 81/08 e dalle norme regionali in vigore in materia.

Dato atto che le verifiche circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in capo all'operatore economico Az. Agr. F.lli Buccelletti srl hanno avuto esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il subappalto in oggetto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto:

- delle disposizioni della Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. n. 111 del 26.03.24;4;
- del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 (<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>);
- che, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, non sussistono in capo al sottoscritto situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi;
- altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del

Direttore dell'Esecuzione;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.lgs. 33/13 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visti, altresì:

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/00;
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di autorizzare, nell'ambito dell'“*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale - Quartiere 4*”, il subappalto di una quota dell'importo del servizio oggetto del contratto attuativo n. 10 all'operatore economico **Az.Agricola F.lli Buccelletti srl** con sede in Castiglion Fiorentino (AR) Loc. Santa Lucia, n. 149 C.F. e P.I. 0014012051 per un importo previsto pari ad € **80.000,00 (cod. ben. 17211)** comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € **348,00**, come riportato negli allegati parti integranti del presente atto;
2. di dare atto che, in deroga a quanto disposto dall'art. 105 comma 13 lett. a) D.lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come da clausola del contratto di appalto sottoscritto dalla Ditta subappaltatrice;
3. di dare atto altresì che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice e della subappaltatrice delle disposizioni di cui all'art. 105 D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere il presente atto all'impresa aggiudicataria e all'impresa subappaltatrice, nonchè al DEC per la verifica del rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Patrick Stella.

ALLEGATI INTEGRANTI

Verifica sub Buccelletti CA 10_signed.pdf - 8142448a965b6dd03fa0796e58e5d47581e88ba6281086cef8972ebbdcff6f62

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Patrick Stella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.